

STATUTO

PARKING & GREEN SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRASINI PA VIA PAPA GIOVANNI
XXIII 54

Numero REA: PA - 443444

Codice fiscale: 07202150822

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2024 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Francesco Allotta
NOTAIO

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede nel comune di Terrasini, al domicilio che verrà fatto constare, ai sensi di legge, nel registro delle imprese, la società Cooperativa sociale denominata

PARKING & GREEN SOLUTION società cooperativa sociale

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ART.2 - DURATA

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART.3 - SCOPO MUTUALISTICO

1) I soci, tramite la gestione in forma associata della propria attività di lavoro, intendono conseguire continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

2) La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, nei limiti in cui vengano rispettati i principi della mutualità prevalente.

3) La Cooperativa rispetta le prescrizioni dell'art. 2514 codice civile e non può:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, quello eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati e non distribuiti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) Nello svolgimento dei rapporti mutualistici la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

5) A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'integrazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta da principi di mutualità.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e

ALLEGATO " A "

Repertorio N. 33425

Raccolta N. 6736

all'integrazione sociale dei cittadini e realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, così come previsto dalla legge n. 381/1991.———

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci stessi. ———

Per quanto sopra lo scopo mutualistico si realizzerà principalmente attraverso la possibilità di fornire beni e servizi, occasioni di lavoro e distribuzione ai soci stessi, al fine di garantire loro la conduzione di una vita decorosa ed improntata al rispetto della dignità.———

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.———

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.———

Essa si propone lo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della legge 381/91. ———

La cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.———

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.———

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.———

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.———

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n.142.———

La cooperativa intende svolgere le seguenti attività:———

- 1) la gestione di parcheggi pubblici e privati ed il soccorso stradale;———
- 2) la gestione, l'installazione e la commercializzazione di

articoli per la gestione dei parcheggi, segnaletica stradale, semafori, colonnine di accesso, parcometri, casse automatizzate, sistemi digitali ed app, sistemi di chiusura ed apertura per una gestione efficiente dei parcheggi;

3) la gestione di servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento stradale e riciclaggio degli stessi, trasporto smaltimento rifiuti normali, speciali, tossici e nocivi compresi quelli sanitari presso enti pubblici e privati secondo la normativa vigente;

4) l'assunzione di lavori di facchinaggio per conto terzi, compresi quelli preliminari e complementari, di fatica e di pulizie;

5) l'assunzione di lavori di trasporto di persone e cose per conto proprio e per conto di terzi;

6) la prestazione di servizi di portierato, di servizi alberghieri di reception e centralino, la prestazione di servizi di segreteria, la gestione e la manutenzione di darsene, spiagge e trabucchi, la conduzione di spiagge pubbliche e private; servizi di pulizia, ordinaria, generale e speciale, civile ed industriale, ospedaliera, nonché servizi integrati ed ausiliari (global service) per l'industria alimentare, agraria e conserviera, di fabbricati, opifici, aree pubbliche e private, mostre e fiere, locali pubblici e privati, mense e refettori, alberghi, ospedali, case di cura e di riposo, stabilimenti termali, villaggi turistici, case alloggio, centri commerciali, ipermercati, stazioni aeroportuali, strade, stazioni autoferrotranviarie, carri ferroviari, carrozze rotabili, tramvie, filobus, autobus ed aeromobili;

8) servizi di pulizia e dispensa (servizio mensa) consistenti nel lavaggio e disinfezione dei locali cucina e refettorio/mensa, delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e delle suppellettili e loro sistemazione, predisposizione dei tavoli, delle sedie, delle tovaglie e delle stoviglie, apparecchiamento e sparecchiamento tavoli, ricezione, prelevamento e distribuzione pasti, approntamento e porzionamento pasti, lavaggio biancheria e tovagliati (servizio mensa);

9) servizi di sanificazione ambientale ed ecologici, disinfestazione, derattizzazione, demuscazione, disinfezione, trattamento antivipera, trattamento antitarlo di tutte le superfici in legno;

10) servizi di giardinaggio, aree a verde e coltivabili, diserbo, sfalcio, irrigazione, concimazione, irrorazione, aratura, messa a dimora di piante, potatura, eccetera, di proprietà pubblica e privata;

11) servizi vari e gestione di pubblici esercizi e strutture nel settore alberghiero, turistico, sportivo e servizi resi a comunità socio-assistenziali;

12) servizi di facchinaggio, traslochi, di carico e scarico

merce, anche presso terzi;_____

13) gestione di alberghi, case vacanze, strutture ricettive, lidi, strutture e impianti sportivi, ristoranti, villaggi turistici, ostelli e camping, aree attrezzate, discoteche, bar, paninerie, birrerie, trattorie, pizzerie, pub, acqua park e tutte le altre attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande._____

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci._____

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari._____

SOCI

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge._____

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, specificando:_____

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;_____
- l'attività svolta;_____
- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere;_____
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;_____
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea._____

Possono essere soci tutti i lavoratori che esercitano arti o mestieri corrispondenti allo scopo sociale della Cooperativa, nonché arti o mestieri affini._____

Possono essere soci le persone svantaggiate, di cui all'art.4, comma 1, della legge N.381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo._____

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgono mansioni amministrative e tecniche._____

Non possono far parte della Cooperativa quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società._____

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione, con l'obbligo - in caso di rigetto - di deliberazione motivata._____

I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo articolo dieci._____

ART.6 - Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa._____

I soci cessano di partecipare alla Società per recesso,

esclusione, fallimento o per causa morte.

Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge e non può essere parziale.

Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio a mezzo di lettera raccomandata.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge per i seguenti motivi:

a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società:

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico e negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma Cod. Civ.;

c) per non avere eseguito in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta.

ART.7 - Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla Cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

ART.8 - Il socio receduto o escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dai soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.9 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali di EURO 50,00 (cinquanta/00) ciascuna;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie.

ART.10 - La quota sociale sottoscritta va versata all'atto della sottoscrizione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.12 - L'esercizio sociale va dal dì 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali e li destina:

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione in favore dei soci, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è altresì vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'art.2514 c.c.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART.13 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio di esercizio, ripartizione dei ristorni e distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca del consiglio di amministrazione; nomina, quando è obbligatoria per legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; nomina, quando ritenuto opportuno, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- c) determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.14 - L'Assemblea potrà essere convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ancora se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti all'art. 2365 c.c.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da esporsi nella sede della Cooperativa durante i dieci giorni precedenti l'Assemblea o attraverso lettera raccomandata anche a mano da inviarsi a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o a mezzo pec, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno fissato per la seconda convocazione nel caso che la prima non sia valida per non essersi raggiunto il numero legale.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale purché in Italia.

In mancanza di adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

ART.15 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi il diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

ART.16 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci effettivi che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha un voto solo, qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri 2 (due) soci. Non possono essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, il revisore contabile ed i dipendenti della società.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate negli atti sociali.

ART.17 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio nomina pure un segretario anche all'infuori dei soci.

ART.19 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata

o fax o telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o almeno un giorno prima, nei casi di urgenza.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.20 - Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione nè distinzione tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni, eccezion fatta per quelle di cui all'art.2381 c.c., ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da un consigliere.

Può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e i compensi, nonchè procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

ART.21 - Sia al Presidente che al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ciascuno di essi pertanto è legittimato al compimento di atti idonei ad impegnare la società senza che i terzi debbano procedere ad alcun altro accertamento.

COLLEGIO SINDACALE

ART.22 - Il Collegio sindacale viene nominato se obbligatorio per legge o per deliberazione dell'assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra non soci, dall'Assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale sono demandate sia le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. sia il controllo contabile previsto dall'art. 2409-ter C.C.

Nei casi in cui non è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, i soci possono nominare un revisore con funzione di solo controllo contabile.

L'assemblea fissa l'emolumento dei sindaci o del revisore contabile a norma di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

F.TI BRANCALEONE FILIPPA - CANNARELLA ATTILIO - SAPIENZA
MATTIA EMANUEL - FRANCESCO ALLIOTTA

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, esente da bollo ai sensi dell'art.82 comma 5, D.LGS 117/2017, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Partinico, 21 febbraio 2024